

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE FONCER
(aggiornato al 1° gennaio 2017)

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica alla predetta forma pensionistica l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) attribuisce all'iscritto la facoltà di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività, con un versamento al Fondo che viene escluso dalla tassazione anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. Tale facoltà deve essere prevista dalla contrattazione aziendale o territoriale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) consente di destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in investimenti qualificati costituiti da azioni o quote di imprese, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio

medesimo, oppure in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese come precedentemente descritte. Qualora tali investimenti siano detenuti per almeno 5 anni i redditi prodotti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 %, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)¹.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 %, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)².

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) prevede che i versamenti al Fondo quali premi di produttività non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005.

NORMA TRANSITORIA.

A norma dell'art. 48 comma 1bis del D.L. n. 189/2016, su richiesta degli iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, sino al 30 novembre 2017, non si operano le ritenute alla fonte per le imposte sui redditi.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell' art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 %.

Anticipazioni richieste da iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.

NORMA TRANSITORIA.

A norma dell'art. 48 comma 13-bis del D.L. n. 189/2016, alle richieste di anticipazione per acquisto prima casa, ristrutturazione o ulteriori esigenze, si prescinde dal requisito degli otto anni di iscrizione e si applica in via transitoria la disciplina fiscale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D. Lgs. n. 252/2005. Tale disciplina transitoria si applica alle domande inviate al fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

A norma dell'art. 48 comma 1bis del D.L. n. 189/2016, su richiesta degli iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, sino al 30 novembre 2017, non si operano le ritenute alla fonte per le imposte sui redditi.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

→ a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

→ a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

→ a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 %.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

NORMA TRANSITORIA.

A norma dell'art. 48 comma 1bis del D.L. n. 189/2016, su richiesta degli iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, sino al 30 novembre 2017, non si operano le ritenute alla fonte per le imposte sui redditi.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

Sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50%.

Prestazioni sotto forma di capitale

Sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva. Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR. Analogamente nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995. Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

Anticipazioni

Sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

Avvertenza Per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, alla suddetta data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), non si dà luogo all'attività di riliquidazione.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.

Avvertenza I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.